

COPIA



COMUNE DI ALBIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 35 del Consiglio Comunale

Oggetto: **L.R. 5 FEBBRAIO 2013 NR. 1, "MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ORDINAMENTO ED ELEZIONE DEGLI ORGANI DEI COMUNI". ADEGUAMENTO DEL VIGENTE STATUTO COMUNALE.**

L'anno duemilaquattordici, il giorno **Ventinove settembre** alle ore **20.00**, nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato in seduta ordinaria, il Consiglio Comunale

Presenti i signori:

	PRESENTI	ASSENTI INGIUSTIFICATI	ASSENTI GIUSTIFICATI
Odorizzi Mariagrazia	X		
Bertuzzi Rosario	X		
Odorizzi Fulvia	X		
Paoli Marica	X		
Filippi Patrizia	X		
Gilli Devis	X		
Crestani Mauro	X		
Gilli Mariano	X		
Odorizzi Franco	X		
Pisetta Luca	X		
Ravanelli Giuliano		X	
Pisetta Erna		X	
Pisetta Paolo		X	
Pisetta Piergiorgio		X	
Fedrizzi Ezio		X	

Assiste il Segretario comunale Sig. Adriano Bevilacqua.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Mariagrazia Odorizzi, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto all'ordine del giorno al n.

Oggetto: **L.R. 5 FEBBRAIO 2013 NR. 1, "MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ORDINAMENTO ED ELEZIONE DEGLI ORGANI DEI COMUNI". ADEGUAMENTO DEL VIGENTE STATUTO COMUNALE.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 1.02.2005, nr. 3/L, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnico-amministrativa e dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla sola regolarità contabile;

Richiamata la precedente deliberazione del Consiglio comunale nr. 7, dd. 21.03.2007, mediante la quale si disponeva:

1. Di approvare il nuovo Statuto del Comune di Albiano che, composto da 66 articoli, viene allegato alla presente deliberazione e ne forma parte integrante e sostanziale.
2. Di precisare che, dalla data di entrata in vigore del nuovo statuto viene meno l'efficacia del precedente statuto approvato con deliberazione consiliare n. 76 di data 18.12.1995 succ. modificato con deliberazioni consiliari n. 18 di data 08 luglio 1997 e n. 63 dd. 14 novembre 2000;
3. Omissis...

Richiamata inoltre la deliberazione consiliare nr. 35, dd. 15.09.2010, con la quale si disponeva:

1. Di modificare il comma 4 dell'art. 14 dello Statuto com.le sostituendolo integralmente nella forma come di seguito riportata:

“Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei consiglieri comunali assegnati.

Ove per l'ipotesi che il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, sarà convocata in giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno. Nella nuova seduta è comunque necessaria la presenza di almeno sei dei consiglieri comunali assegnati al Comune, ferme restando le maggioranze qualificate, richieste per particolari deliberazioni.”

2. Omissis...

Vista la Legge Regionale 5 febbraio 2013 nr. 1, recante "Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni" la quale dispone in ordine alla composizione degli organi del Comune ed in particolare:

- l'art. 1, comma 1, lett. a) stabilisce che: " Il Consiglio comunale nei Comuni della Provincia di Trento è composto da:
.....
e) 15 componenti nei comuni con popolazione superiore al 1.000 abitanti
.....
- l'art. 2, comma 1, lett. a) stabilisce che: " La giunta comunale si compone del sindaco che la presiede e di un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a:
.....
e) 3 componenti nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti
.....
- l'art. 3, della L.R. stessa, stabilisce che "La giunta comunale deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi. La rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita almeno proporzionalmente alla sua consistenza in consiglio comunale. La rappresentanza in giunta di entrambi i generi può essere garantita mediante la nomina o l'elezione di un cittadino/ una cittadina non facente parte del Consiglio, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 2,-ter, della Legge

Regionale nr. 3 del 1994 e successive modificazioni, anche se lo statuto comunale non ne prevede tale facoltà”.

- L'art. 5, comma 1, della L.R. 1/2013 stabilisce che: “Nelle nomine e designazioni di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati, o di componenti di commissioni, ad eccezione di quelle consiliari, effettuate dagli organi comunali deve essere garantita una adeguata rappresentanza di entrambi i generi, da assicurarsi, eventualmente nelle successive nomine o designazioni.

Richiamato inoltre l'art. 22 della L. R. 1/2013 dove si stabilisce che i comuni adeguino il proprio statuto alle disposizioni recate dalla L.R. 1/2013 entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della stessa legge. In caso di mancato adeguamento il consiglio comunale viene sciolto, previa diffida ad adempiere entro tre mesi. Tale termine scade il giorno 14 settembre 2014.

Ritenuto pertanto di dover procedere all'adeguamento del vigente statuto comunale, alle norme contenute nella L.R. 5 febbraio 2013, nr. 1, ed in particolare alla modifica dei seguenti articoli:

ART. 18 - COMPOSIZIONE

1. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e *da n. 3 (tre)* Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco.

La giunta comunale deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi. La rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita almeno proporzionalmente alla sua consistenza in consiglio comunale. La rappresentanza in giunta di entrambi i generi può essere garantita mediante la nomina o l'elezione di un cittadino/ una cittadina non facente parte del Consiglio, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regionale.

.....

ART. 28 – PRINCIPI

.....

3. *Le nomine e le designazioni di cui all'art. 25, commi 1 e 3, sono di norma effettuate garantendo, ove possibile, la rappresentanza di ambo i generi e comunque complessivamente almeno un posto ciascuno..*

Nelle nomine e designazioni di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati, o di componenti di commissioni, ad eccezione di quelle consiliari, effettuate dagli organi comunali, deve essere garantita una adeguata rappresentanza di entrambi i generi.

Atteso che l'art. 64 del vigente statuto comunale, dispone:

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, sia la parziale modifica dell'articolato vigente.
2. Lo Statuto viene deliberato dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

.....

Atteso che con propria deliberazione nr. 28, dd. 10.09.2014, questo Consiglio comunale disponeva:

1. di approvare, in prima votazione, per le motivazioni esposte in premessa, le modifiche agli artt. 18, comma 1., e 27, comma 3., del vigente Statuto comunale, in esecuzione a quanto disposto dalla L.R. 5 febbraio 2013, nr. 1, così come risultanti dal nuovo testo di seguito riportato:

ART. 18 - COMPOSIZIONE

2. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e *da n. 3 (tre)* Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco.

La giunta comunale deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi. La rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita almeno proporzionalmente alla sua consistenza in consiglio comunale. La rappresentanza in giunta di entrambi i generi può essere garantita mediante la nomina o l'elezione di un cittadino/ una cittadina non facente parte del Consiglio, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regionale.

.....

ART. 28 – PRINCIPI

.....

3. *Le nomine e le designazioni di cui all'art. 25, commi 1 e 3, sono di norma effettuate garantendo, ove possibile, la rappresentanza di ambo i generi e comunque complessivamente almeno un posto ciascuno..*

Nelle nomine e designazioni di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati, o di componenti di commissioni, ad eccezione di quelle consiliari, effettuate dagli organi comunali, deve essere garantita una adeguata rappresentanza di entrambi i generi.

2. di dare atto che, avendo ottenuto l'approvazione della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e non avendo raggiunto la maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati, la votazione sarà ripetuta in successiva seduta, da tenersi entro 30 giorni;

Ritenuto di dover procedere alla seconda votazione al fine di procedere all'approvazione delle modifiche statutarie più sopra richiamate, dando atto le modifiche sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, avendo già raggiunto tale maggioranza nella prima votazione, in seduta di data 10.09.2014.

Visti gli artt. 3 e 4 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L, che dettano norme in merito all'approvazione degli Statuti comunali.

Ritenuto, sulla base di quanto sopra richiamato, di disporre la modifica degli artt. 18 e 28 del vigente statuto comunale, in esecuzione a quanto disposto dalla L.R. 5 febbraio 2013, nr. 1.

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Mediante votazione palese, espressa per alzata di mano, il cui esito constatato e proclamato dal Sindaco – Presidente, assistito dai due Consiglieri designati scrutatori, ha dato il seguente risultato:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| - presenti e votanti nr. 10 | - voti contrari nr. zero |
| - voti favorevoli nr. 10 | - astenuti nr. zero |

DELIBERA

1. Di approvare, in via definitiva, per le motivazioni esposte in premessa ed accertato che le modifiche proposte hanno ottenuto, il voto favorevole della maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, (10 voti favorevoli su n. 15 consiglieri assegnati), le modifiche agli artt. 18, comma 1., e 27, comma 3., del vigente Statuto comunale, in esecuzione a quanto disposto dalla L.R. 5 febbraio 2013, nr. 1, così come risultanti dal nuovo testo di seguito riportato:

ART. 18 - COMPOSIZIONE

3. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e *da n. 3 (tre)* Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco.
-

La giunta comunale deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi. La rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita almeno proporzionalmente alla sua consistenza in consiglio comunale. La rappresentanza in giunta di entrambi i generi può essere garantita mediante la nomina o l'elezione di un cittadino/ una cittadina non facente parte del Consiglio, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regionale.

.....

ART. 28 – PRINCIPI

.....

3. Le nomine e le designazioni di cui all'art. 25, commi 1 e 3, sono di norma effettuate garantendo, ove possibile, la rappresentanza di ambo i generi e comunque complessivamente almeno un posto ciascuno..

Nelle nomine e designazioni di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati, o di componenti di commissioni, ad eccezione di quelle consiliari, effettuate dagli organi comunali, deve essere garantita una adeguata rappresentanza di entrambi i generi.

2. di disporre la pubblicazione delle suseposte modifiche dello Statuto Comunale sul Bollettino Ufficiale della Regione T.A.A. e la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi;

3. di dare atto che le predette modifiche entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

4. di disporre la trasmissione di copia dello Statuto del Comune di Albiano come sopra modificato alla Giunta Regionale T.A.A. e al Commissario del Governo per la Provincia di Trento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, nonché al Consiglio per le Autonomie Locali, a norma di quanto previsto dall'art 60 dello Statuto stesso;

5. di pubblicare copia della presente deliberazione all'Albo Pretorio Elettronico;

1. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 79 del TULLRROCC della RATAA, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. (*)

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; (*)

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to rag. Mariagrazia Odorizzi

F.to dott. Adriano Bevilacqua

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in pubblicazione all'albo comunale nei modi di legge e per 30 giorni consecutivi, dal 02/10/2014 al 02/11/2014

prot. di affissione: 6591

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Adriano Bevilacqua

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ



Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo comunale per 10 giorni per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79, comma 3, del T.U.



La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, del T.U.

Addì 03/11/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to F.t dott. Adriano Bevilacqua

Copia conforme all'originale per uso amministrativo,

Albiano,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Adriano Bevilacqua
